

### Il trattamento delle riserve di rivalutazione nella scissione

di Fabio Giommoni\* e Luca Cabassi\*\*

*In conseguenza delle varie leggi di rivalutazione monetaria che si sono succedute nel tempo molti bilanci di società sono caratterizzati dalla presenza di riserve di rivalutazione in sospensione di imposta tra le poste del Patrimonio netto.*

*Se la società viene interessata da una operazione di scissione, si pone il problema di come ripartire le predette riserve tra il patrimonio della scissa e quello della/e beneficiaria/e.*

*Al riguardo, sarà affrontato il caso di una società che dopo aver rivalutato nel 2008 gli immobili, ai sensi dell'art.15 del D.L. n.185/08 ha effettuato una scissione nel 2011.*

*Poiché la soluzione fornita dalla dottrina circa la sorte della riserva di rivalutazione ex art.15 del D.L. n.185/08 non pare del tutto convincente, sarà formulata una soluzione alternativa, che risulta compatibile con le posizioni assunte dall'Amministrazione finanziaria.*

#### La natura delle riserve di rivalutazione

Nel caso in cui una società, in forza di una legge di rivalutazione monetaria, effettui la rivalutazione dei beni strumentali con effetti anche ai fini della determinazione del reddito di impresa, la posta di Patrimonio netto che si forma a seguito dell'incremento di valore delle immobilizzazioni nell'attivo patrimoniale<sup>50</sup> è assoggettata, oltre che a precisi vincoli di natura civilistica, anche ad un regime fiscale di sospensione di imposta<sup>51</sup>. In particolare, ai fini civilistici il saldo attivo di rivalutazione può essere imputato al capitale sociale o accantonato in una speciale riserva, con esclusione di ogni diversa utilizzazione<sup>52</sup>, mentre, in ambito fiscale, se distribuito ai soci, concorre alla formazione della base imponibile Ires<sup>53</sup> della società (salvo affrancamento della riserva mediante pagamento di un'ulteriore imposta sostitutiva)<sup>54</sup>.

Al riguardo è opportuno evidenziare che l'eventuale tassazione della riserva di rivalutazione in sospensione di imposta dipende unicamente dall'eventuale distribuzione della stessa ai soci e non anche dall'eventuale fuoriuscita del bene rivalutato dal patrimonio della società; per cui, una volta iscritta la specifica riserva nel Patrimonio netto, non vi è più nessuna connessione tra le sorti della stessa e quella dei beni a fronte dei quali la rivalutazione si è prodotta.

Se la rivalutazione è effettuata ai soli fini civilistici, ovvero senza pagamento dell'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale, il saldo attivo di rivalutazione non rappresenta una riserva in sospensione d'imposta, (ferma restando la necessità di imputarlo al capitale o accantonarlo in una speciale riserva con esclusione di ogni diversa utilizzazione). In tale ipotesi il saldo attivo costituisce ai fini fiscali una riserva di utili e come tale è tassato (solo) in capo ai soci come dividendo, in caso di distribuzione.

\* Dottore commercialista e Revisore legale in Pistoia e Firenze

\*\* Dottore commercialista e Revisore legale in Parma

<sup>50</sup> Il saldo attivo di rivalutazione è iscritto nel Patrimonio netto, in contropartita della rivalutazione del bene, per un importo corrispondente alla rivalutazione al netto dell'imposta sostitutiva.

<sup>51</sup> Per quanto riguarda il regime delle riserve di rivalutazione il riferimento è all'art.9 del D.M. n.162/01 e all'art.4 del D.M. n.86/02.

<sup>52</sup> In particolare, per espressa previsione normativa il saldo attivo di rivalutazione non può essere utilizzato e la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art.2445 c.c.. Inoltre, in caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 c.c..

<sup>53</sup> Il recupero a tassazione del saldo di rivalutazione oggetto di distribuzione non opera invece agli effetti dell'Irap.

<sup>54</sup> In caso di tassazione della riserva sorge in capo alla società un credito d'imposta pari all'ammontare del tributo sostitutivo corrisposto a fronte della rivalutazione.

Questo schema si complica con le più recenti leggi di rivalutazione monetaria, le quali hanno previsto un differimento degli effetti fiscali della rivalutazione (c.d. “*periodo di sospensione*” degli effetti fiscali della rivalutazione)<sup>55</sup>.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati (c.d. eventi “realizzativi”), intercorsi nel periodo di sospensione, ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza, si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

In particolare, il “realizzo” del bene rivalutato nel corso del periodo di “sospensione” comporta le seguenti conseguenze<sup>56</sup>.

- le plusvalenze e le minusvalenze dei beni “realizzati” sono determinate senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione (ovvero sulla base del costo fiscale ante rivalutazione al netto degli ammortamenti medio tempore dedotti con riferimento a detto importo);
- è riconosciuto in capo al cedente un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione dei beni ceduti (art.3 D.M. n.86/02);
- si considera “libera” la parte della riserva di rivalutazione riferibile ai beni oggetto di realizzo (art.4 del D.M. n.86/02).

### La sorte delle riserve in sospensione di imposta nella scissione

Le riserve di rivalutazione costituiscono una posta di Patrimonio netto assoggettata ad un regime di sospensione d’imposta c.d. “moderato”, perché la tassazione si verifica in capo alla società nei soli casi in cui la riserva è destinata ai soci e non anche, ad esempio, quando è impiegata per finalità differenti, quali la copertura di eventuali perdite ovvero per imputazione al capitale sociale.

Nella scissione, la sorte delle “posizioni soggettive” è disciplinata dal quarto comma dell’art.173 del Tuir il quale stabilisce che *“dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa [...] e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del Patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari”*.

È pertanto prevista una regola generale, secondo la quale le posizioni soggettive devono essere ripartite in proporzione ai patrimoni contabili, ed una eccezione, che si rende applicabile nel caso in cui tali posizioni siano connesse a singoli elementi o gruppi di elementi del patrimonio, per cui seguono tali elementi.

Dunque, le posizioni soggettive interessate dalla disciplina possono essere così classificate:

1. posizioni soggettive non connesse a elementi del patrimonio scisso;
2. posizioni soggettive connesse specificamente a singoli elementi o a gruppi di elementi del patrimonio scisso.

Tra le posizioni soggettive non connesse a elementi del patrimonio scisso vi rientrano il capitale e le altre riserve del Patrimonio netto, secondo la loro natura fiscale, con l’eccezione delle riserve in sospensione di imposta, le quali sono oggetto di specifica disciplina da parte del comma 9 del medesimo art.173 del Tuir. Tale ultima disposizione stabilisce i criteri secondo i quali deve essere regolato il trasferimento alla beneficiaria o la permanenza in capo alla scissa delle riserve in sospensione, nonché la distribuzione “fiscale” delle ulteriori poste di Patrimonio netto.

In particolare, l’art.173, co.9, del Tuir, ai primi tre periodi, prevede quanto segue:

- i fondi in sospensione di imposta iscritti nell’ultimo bilancio della società scissa si trasferiscono alle società beneficiarie in proporzione alla misura in cui il Patrimonio netto “contabile” della scissa risulta distribuito tra i soggetti partecipanti alla scissione;

---

<sup>55</sup> A cominciare dalla rivalutazione di cui alla Legge Finanziaria 2006, nell’ambito della quale il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considerava fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione veniva eseguita.

<sup>56</sup> Cfr. C.M. n.18/E del 13/06/2006 e C.M. n.11/E del 19/03/2009.

- in caso di scissione parziale, i fondi della società scissa si riducono in corrispondenza delle quote di essi attribuiti alle società beneficiarie;
- qualora la sospensione dipenda da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della scissa, i fondi in sospensione d'imposta si considerano trasferiti alle beneficiarie che acquisiscono tali elementi, o permangono in capo alla scissa, laddove questi ultimi non siano oggetto di scissione.

Possono essere quindi individuate due categorie di riserve in sospensione di imposta:



### Analisi di un caso concreto

La società Alfa Srl, operante da oltre 30 anni nel settore del commercio, consulenza ed assistenza di materiale elettronico è proprietaria di alcuni immobili a destinazione commerciale, dei quali alcuni sono utilizzati direttamente per l'esercizio della propria attività, mentre altri sono locati ad altre società del gruppo di cui Alfa Srl fa parte. Nel mese di giugno del 2011 l'assemblea straordinaria di Alfa Srl ha deliberato una scissione parziale e proporzionale in favore di una società Beta Srl di nuova costituzione, il cui capitale sociale è determinato nel progetto di scissione in € 150.000. L'atto di scissione è stato stipulato il 19 settembre 2011 e l'efficacia della scissione, anche ai fini contabili e fiscali, è fissata alla data di iscrizione del predetto atto presso il registro delle imprese. Il patrimonio oggetto di assegnazione alla società Beta Srl è costituito da tutti gli immobili di proprietà di Alfa Srl, per un valore contabile complessivo, al netto dei fondi ammortamento, di € 1.756.403, che, tenuto conto del debito di € 518.148 anch'esso oggetto di scissione, determina un valore contabile del Patrimonio netto di scissione pari a € 1.238.255. Gli immobili facenti parte del patrimonio oggetto di scissione sono stati rivalutati nel 2008 ai sensi dell'art.15 del D.L. n.185/08 ed erano stati interessati da una precedente rivalutazione ai sensi della L. n.448/01.

Il progetto di scissione prevede che a seguito della scissione il capitale sociale della società scissa Alfa Srl non subirà alcun decremento in quanto il Patrimonio netto da attribuire alla beneficiaria sarà prelevato unicamente dalle riserve di Alfa Srl, anche se il progetto stesso non indica quale riserve saranno decrementate, in quanto la decisione in merito è demandata all'organo amministrativo della società.

Il Patrimonio netto di Alfa Srl alla data di effetto della scissione e la relativa natura fiscale:

Voci del Patrimonio netto di Alfa Srl	Saldo contabile	Riserve di capitale	Riserve di utili	Riserve in sospensione di imposta
Capitale sociale	€ 60.000	€ 10.200	€ 49.800 <sup>57</sup>	
Riserva di rivalutazione L. n.448/01	€ 306.503			€ 306.503
Riserva di rivalutazione art.15 D.L. n.185/08	€ 593.654			€ 593.654
Riserva legale	€ 12.000		€ 12.000	
Riserva statutaria	€ 87.259		€ 87.259	
Utili portati a nuovo	€ 977.479		€ 977.479	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.036.895</b>	<b>€ 10.200</b>	<b>€ 1.126.538</b>	<b>€ 900.157</b>

<sup>57</sup> Il capitale di € 60.000 è costituito per € 49.800 da riserve di utili in conseguenza di un aumento gratuito di capitale avvenuto in passato, con passaggio di riserve di utili a capitale.

Tenuto conto che il valore del Patrimonio netto contabile assegnato alla beneficiaria Beta Srl, pari a € 1.238.255, rappresenta circa il 61% dell'intero patrimonio della scissa Alfa Srl, si pone la questione di come ripartire le poste del patrimonio di Alfa Srl in favore di Beta Srl, con particolare riferimento alle due riserve di rivalutazione in sospensione di imposta.

### La sorte delle riserve di rivalutazione

In precedenza è stato evidenziato che ai fini della ripartizione patrimoniale nell'ambito di una procedura di scissione societaria possono essere individuate le seguenti due categorie di riserve in sospensione di imposta:

1. **riserve "non connesse"** a elementi del patrimonio scisso, che devono essere attribuite alla beneficiaria pro-quota, in proporzione al Patrimonio netto trasferito;
2. **riserve "connesse"** a specifici elementi del patrimonio scisso, che devono essere integralmente ricostruite nel patrimonio della beneficiaria, che eventualmente riceve i relativi elementi patrimoniali.

Per individuare la corretta attribuzione delle riserve in sospensione di imposta nella scissione è dunque essenziale comprendere quando una determinata riserva possa dirsi "connessa" ad uno specifico elemento patrimoniale.

In merito, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che per l'applicabilità della deroga prevista dal terzo periodo del comma 9 dell'art.173 del Tuir non deve assumere *"rilievo il momento genetico del fondo, ma le condizioni cui è subordinato il regime di sospensione d'imposta, nel senso che gli eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa devono essere tali da influenzare il mantenimento o meno dello "status" di sospensione d'imposta del fondo medesimo"*<sup>58</sup>.

Ciò che è rilevante non è dunque l'originario legame tra il bene e il fondo, bensì l'eventuale regime di "doppia sospensione" che dia ad esso continuità nel tempo.

Pertanto, affinché una riserva in sospensione non sia considerata dipendente da specifici elementi patrimoniali è necessario che il mantenimento del regime di sospensione di imposta non sia legato alle vicende degli elementi dell'attivo da cui la riserva si è originata.

Con riferimento alla particolare fattispecie delle riserve di rivalutazione, costituite a fronte dell'emersione di maggiori valori di elementi dell'attivo, ciò comporta che la sospensione d'imposta non deve essere legata alle successive vicende di questi ultimi. In altre parole, l'eventuale perdita del regime di sospensione, con conseguente tassazione della riserva, deve dipendere unicamente dalle vicende proprie della riserva, ossia soltanto dal suo utilizzo per scopi diversi dalla copertura di perdite o dall'imputazione a capitale.

Alla luce di queste considerazioni può essere senza dubbio annoverata, tra quelle non connesse ad elementi dell'attivo, la riserva di rivalutazione costituita a fronte della L. n.448/01, in quanto il relativo regime di sospensione è totalmente slegato dal bene oggetto di rivalutazione. Quindi detta riserva deve essere attribuita pro-quota alla scissa e alla beneficiaria in proporzione alle rispettive quote di Patrimonio netto contabile<sup>59</sup>.

Più complessa è invece l'individuazione del trattamento della riserva di rivalutazione costituita ai sensi dell'art.15 del D.L. n.185/01, atteso che la scissione in oggetto avviene nel periodo di "sospensione", il quale scade il 1° gennaio 2014, quando la rivalutazione assumerà piena efficacia anche per quanto riguarda la determinazione delle plusvalenze sulla cessione degli immobili oggetto di rivalutazione<sup>60</sup>.

Il regime di sospensione di imposta che caratterizza detta riserva potrebbe infatti venire meno qualora gli immobili fossero oggetto di atti realizzativi prima del 1° gennaio 2014, con la conseguenza che la riserva potrebbe essere considerata, per tale ragione, connessa con gli elementi dell'attivo, rappresentati appunto dagli immobili oggetto di rivalutazione.

---

<sup>58</sup> Cfr. R.M. n.5/98 e C.M. n.98/00.

<sup>59</sup> Tale soluzione risulta confermata con la C.M. n.98/00.

<sup>60</sup> Ai fini della deducibilità dei maggiori ammortamenti sul valore rivalutato il periodo di sospensione scade invece il 1° gennaio 2013.

Infatti, secondo quanto chiarito dall'Amministrazione Finanziaria nei suddetti pronunciamenti<sup>61</sup>, si rende applicabile il diverso regime della ricostituzione integrale della riserva nel Patrimonio netto della beneficiaria quando la sospensione d'imposta sui fondi sia legata, oltre che alle vicende proprie, anche a quelle degli elementi a fronte dei quali si erano in origine costituiti.

La prassi ministeriale cita come esempio di questa fattispecie gli accantonamenti a riserva dei contributi in natura o delle riserve emerse in conseguenza dei conferimenti agevolati<sup>62</sup>.

Al riguardo, secondo la dottrina dominante, le riserve di rivalutazione costituite ai sensi del D.L. n.185/08, costituiscono riserve in sospensione che riguardano specifici elementi patrimoniali della scissa e dunque devono essere trasferite alle beneficiarie che acquisiscono i beni rivalutati, o permangono in capo alla scissa, laddove questi ultimi non siano scorporati<sup>63</sup>.

Tuttavia, tale conclusione risulterebbe valida soltanto per il c.d. periodo di "sospensione", intercorrente dall'iscrizione in bilancio della riserva stessa fino al 31 dicembre 2013 (per i contribuenti "solari"). Infatti, una volta decorso tale periodo il regime fiscale della riserva in oggetto non risulta più influenzato dalle vicende legate agli immobili rivalutati in quanto la rivalutazione si considera definitivamente consolidata ai fini fiscali. La circostanza che le vicende "realizzative" degli immobili oggetto di rivalutazione durante il periodo di sospensione siano suscettibili di "svincolare", ovvero di far venir meno il regime di sospensione di imposta delle riserve di rivalutazione (che diverrebbe una riserva libera), porta a concludere, secondo la citata dottrina, che nel periodo di sorveglianza sussiste una connessione tra le vicende giuridico-fiscali degli immobili rivalutati ex art.15 del D.L. n.185/08 e la correlata riserva in sospensione d'imposta.

La sussistenza di una tale (seppur transitoria) correlazione è altresì dimostrata dal fatto che, così come la realizzazione di un bene rivalutato prima del consolidamento degli effetti fiscali determina lo svincolo pro-quota della relativa posta patrimoniale, in modo simmetrico, l'eventuale distribuzione della medesima riserva alla compagine sociale durante il periodo di sospensione fa sì che, a fronte dell'evento impositivo in capo all'impresa, si accompagni un immediato riconoscimento ai fini tributari dei maggiori valori iscritti con riguardo agli immobili.

Dunque vi è un "nesso di relazione attuale" tra gli immobili oggetto di rivalutazione e la riserva di rivalutazione, per cui quest'ultima deve essere ricompresa tra le riserve da trasferire, ai sensi del terzo periodo del comma 9 dell'art.173 del Tuir, in capo alla beneficiaria che acquisisce il relativo immobile<sup>64</sup>. Questa conclusione non pare completamente convincente, per le ragioni che saranno di seguito indicate, per cui si cercherà di fornire una diversa ricostruzione circa le modalità di ripartizione della riserva di rivalutazione ex art.15 del D.L. n.185/08 in caso di scissione i cui effetti decorrono nel periodo di sospensione.

Innanzitutto, secondo la predetta impostazione, l'individuazione di una connessione specifica, ma temporanea, determinerebbe le seguenti differenti modalità di allocazione della riserva in oggetto, a seconda del momento in cui è realizzata la scissione.

- Nell'ipotesi in cui la scissione ha efficacia nel periodo in cui i maggiori valori iscritti non hanno ancora trovato un proprio riconoscimento anche ai fini fiscali (periodo di "sospensione"), la società beneficiaria che dovesse ricevere gli immobili oggetto di rivalutazione ai sensi dell'art.15 del D.L. n.185/08 sarà obbligata alla ricostituzione della correlativa riserva in sospensione d'imposta in modo integrale e non in proporzione alla quota di patrimonio contabile.

<sup>61</sup> Si veda la precedente nota.

<sup>62</sup> Il previgente comma 3, lett. b), dell'art.55 del Tuir stabiliva, infatti, nell'ipotesi di fondi in sospensione costituiti a fronte di contributi in natura, un preciso legame degli stessi con i relativi beni allocati nell'attivo, che erano oggetto del contributo. La tassazione del fondo dipendeva anche da particolari vicende dei beni oggetto di contributo, che non dovevano essere destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci. Pertanto, i fondi derivanti da accantonamenti di contributi in natura devono, a seguito della scissione, seguire i relativi beni.

<sup>63</sup> Al riguardo si veda Assonime, Circolare n.30/2009; M. Di Siena, "Il regime delle riserve in sospensione d'imposta in caso di rivalutazione fiscale degli immobili", in *Rassegna Tributaria*, n.3/2010, pag.759; L. De Rosa e A. Russo, *Operazioni straordinarie*, Il Sole 24 Ore, ed.2009, pag.276; L. Gaiani, "Il quadro RV apre alle scissioni del 2009", in *Il Sole 24 Ore* del 4 settembre 2010, pag.26.

<sup>64</sup> Cfr. M. Di Siena, op. cit..

- Se, invece, la scissione ha efficacia una volta trascorso il periodo di sospensione, quando i maggiori valori degli immobili hanno assunto piena rilevanza fiscale, allora la riserva in sospensione d'imposta è attribuita secondo il criterio proporzionale fissato dal comma 9, primo periodo, dell'art.173 del Tuir.

In altre parole, la riserva di rivalutazione assumerebbe una diversa natura, ai fini dell'art.173 del Tuir, in funzione del momento in cui è realizzata la scissione.

Sotto tale aspetto appare del tutto irrazionale il fatto che i criteri di attribuzione della riserva di rivalutazione ex art.15 del D.L. n.185/08 in sede di scissione siano diversi a seconda del momento in cui la scissione è realizzata, in relazione alla decorrenza del periodo di sospensione degli effetti fiscali della rivalutazione.

Inoltre, pur essendo indubbio che nel periodo di sospensione vi sia un legame "biunivoco" tra la riserva di rivalutazione e l'immobile oggetto di rivalutazione, è altrettanto vero, come peraltro la stessa citata dottrina mette in evidenza, che detto legame è del tutto particolare e comunque abbastanza distante dalla consolidata ricostruzione interpretativa sviluppata al riguardo dall'Amministrazione Finanziaria<sup>65</sup>.

La correlazione a cui fa riferimento l'Amministrazione Finanziaria fra la riserva in sospensione ed i beni dell'attivo, nel contesto dell'art.173, co.9, del Tuir, è infatti quella che prevede, a seguito di eventi realizzativi dei beni stessi, la tassazione della riserva. Ovvero l'evento relativo al bene determina la perdita della sospensione di imposta della riserva e tale perdita si manifesta con l'assoggettamento a tassazione della stessa in capo alla società.

Nell'ipotesi della riserva iscritta a fronte della rivalutazione degli immobili di cui all'art.15 del D.L. n.185/08, la connessione risulta di tutt'altro tipo, in quanto l'evento realizzativo del bene non determina la tassazione della riserva, bensì il suo "svincolo", ovvero la riserva diviene una "semplice" riserva di utili.

Ma questa appare una conseguenza del tutto naturale se si cerca di ricostruire l'esatta natura dell'evento realizzativo dell'immobile nell'ambito della disciplina della rivalutazione di cui all'art.15 del D.L. n.185/08.

Infatti, gli effetti della cessione dell'immobile prima che sia decorso il periodo di sospensione sono tali per cui è come se la rivalutazione fosse stata realizzata fin dall'inizio senza riconoscimento fiscale, in quanto:

- le plusvalenze (fiscali) vengono determinate prendendo in considerazione il costo (fiscale) ante rivalutazione;
- sorge immediatamente il diritto alla restituzione dell'imposta sostitutiva;
- la riserva di rivalutazione assume la natura di riserva di utili non in sospensione di imposta.

La *ratio* della disposizione è dunque quella di far venir meno la rivalutazione fiscale nel caso in cui il bene rivalutato fuoriesca dal patrimonio dell'azienda nel periodo di "sospensione". In tale ipotesi si generano le stesse conseguenze di una rivalutazione effettuata senza riconoscimento fiscale, ma avente solo valenza civilistica<sup>66</sup>.

Il periodo in oggetto è appunto detto di "sospensione" in quanto la rilevanza fiscale della rivalutazione rimane per così dire sospesa fino alla scadenza del periodo stesso.

Pertanto, così come il valore rivalutato dell'immobile non si consolida ai fini fiscali, anche il regime di sospensione di imposta non diviene definitivo fintanto che il periodo di sospensione non è trascorso. Se, invece, durante il periodo di sospensione, si verifica un evento realizzativo del bene allora la riserva di rivalutazione assume la natura *ex tunc* di riserva libera.

In altre parole, la riserva di rivalutazione può assumere la natura:

1. di riserva in sospensione di imposta non connessa alle vicende dell'elemento dell'attivo da cui si è originata, se entro il periodo transitorio non si verifica l'evento realizzativo del bene;
2. di riserva di utili "libera", se entro il periodo transitorio si verifica l'evento realizzativo del bene.

Non esiste una "terza" natura della riserva di rivalutazione, ovvero la stessa, a regime, non sarà mai una riserva connessa con elementi dell'attivo.

Pertanto, il vincolo di natura temporanea, che si verifica nel periodo transitorio, con le vicende dell'immobile, non pare idoneo a far rientrare la riserva di rivalutazione nell'ambito del terzo periodo del comma 9

---

<sup>65</sup> Cfr. M. Di Siena, op. cit..

<sup>66</sup> Cfr. C.M. n.11/E del 19/03/2009.

dell'art.173 del Tuir, per cui la stessa non dovrebbe seguire l'immobile, ma essere ripartita pro-quota. Tale legame temporaneo non pare infatti in grado di influenzare il mantenimento o meno dello *status* di riserva in sospensione di imposta, nel senso di determinare eventualmente la tassazione della riserva, ma è posto soltanto al fine di stabilire se la riserva di rivalutazione debba essere considerata *ex tunc* una riserva in sospensione o una riserva libera, in funzione del consolidamento o meno della rivalutazione ai fini fiscali.

Dunque, qualora la scissione fosse realizzata durante il periodo di sospensione, quando risulta appunto "sospesa" la natura della riserva stessa, appare corretto trattare la riserva di rivalutazione *ex* D.L. n.185/08 nei modi in cui sarebbe stata trattata se fosse stata fin dall'inizio una riserva in sospensione, non legata ad elementi dell'attivo, o una riserva "libera" di utili, anch'essa non legata ad elementi dell'attivo.

In particolare, la ripartizione proporzionale di detta riserva tra scissa e beneficiaria in base al rapporto tra i rispettivi patrimoni netti è il criterio che si rende applicabile in entrambi i casi.

Ai fini della ricostituzione delle riserve "diverse" da quelle in sospensione, l'art.173, co.9, ultimo periodo, del Tuir, stabilisce infatti che nei riguardi della beneficiaria si applicano, per le rispettive quote, le previsioni dettate dal precedente art.172, co.6, del Tuir.

Tale ultima disposizione disciplina la natura fiscale dell'avanzo e dell'aumento di capitale dell'incorporante o della società risultante da una fusione, per la quota che eccede quanto necessario alla ricostituzione delle riserve in sospensione. In particolare, detta grandezza eredita il regime delle poste della società venuta meno, diverse dalle riserve in sospensione, che abbiano proporzionalmente concorso alla sua formazione; non si considerano però concorrenti alla formazione dell'avanzo di annullamento il capitale e le riserve di capitale, nel limite del valore della partecipazione annullata.

In tal senso, come ben chiarito dalla [R.M. n.317/E](#) del 2/10/2002, fatta eccezione per i fondi in sospensione d'imposta, si ritiene che la società scissa possa liberamente alimentare il patrimonio delle beneficiarie attingendo al proprio capitale sociale o anche alle riserve di utili o di capitale di cui dispone. In ogni caso il Patrimonio netto della scissa, indipendentemente dalla propria suddivisione contabile, "eredita" la natura fiscale delle riserve della scissa che hanno concorso a formarlo.

In conclusione si ritiene che anche la riserva di rivalutazione in sospensione di imposta "moderata" costituita in seguito alla rivalutazione degli immobili *ex* art.15 del D.L. n.185/08, debba essere attribuita pro-quota alla società beneficiaria secondo il rapporto dei patrimoni di cui all'art.173, co.9 del Tuir, così come la riserva di rivalutazione *ex* L. n.448/01. Ciò anche se la scissione ha efficacia prima che sia intervenuto il consolidamento fiscale della rivalutazione.

Questa soluzione ha il pregio di non dipendere dal momento in cui è realizzata la scissione, rendendo dunque inattuabili possibili manovre di natura elusiva compiute anticipando la scissione in prossimità della scadenza del periodo di sospensione o rinviandola subito dopo tale scadenza. Inoltre, è l'unico criterio che risulta al momento avallato dalla citata prassi ministeriale per quanto riguarda le riserve di rivalutazione.

Ovviamente eventuali operazioni realizzative dell'immobile, effettuate dalla beneficiaria assegnataria dello stesso dopo la scissione, avrebbero l'effetto di liberare anche la parte di riserva di rivalutazione in sospensione di imposta che è rimasta attribuita alla scissa. In tal caso la beneficiaria dovrà informare la scissa che si è verificato un evento che ha comportato il realizzo dell'immobile entro il periodo di sospensione.

Il mantenimento di un simile legame "informativo" tra scissa e beneficiaria durante il periodo di sospensione non deve stupire, in quanto è esattamente quello che si verifica nel caso in cui l'immobile venga trasferito durante il predetto periodo nell'ambito di un conferimento d'azienda in neutralità fiscale *ex* art.176 del Tuir. In tal caso, infatti, come chiarito da ultimo dalla [C.M. n.11/E](#) del 19/03/2009, si generano i seguenti effetti:

- ➡ non vengono meno gli effetti della rivalutazione, perché l'operazione di conferimento d'azienda è fiscalmente neutra (ovvero non è realizzativa);
- ➡ il disallineamento temporaneo sul valore degli immobili rivalutati ricompresi nell'azienda conferita si trasferisce in capo al conferitario;

➡ la riserva di rivalutazione in sospensione di imposta rimane in capo al conferente. Dunque anche quando il conferimento neutrale d'azienda è realizzato nel periodo di sospensione vi è una "dissociazione" tra il titolare dell'immobile (conferitario) e il titolare della riserva di rivalutazione in sospensione di imposta (conferente).

In caso di cessione del bene rivalutato da parte del conferitario durante il periodo di sospensione si determinano le seguenti conseguenze:

- ➡ il conferitario calcolerà la plusvalenza senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione;
- ➡ il conferente avrà riconosciuto un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile ai beni conferiti e la riserva da rivalutazione sarà affrancata per un importo corrispondente al maggior valore iscritto sul bene ceduto.

Ipotizzando che nel frattempo la conferente non sia più socia della conferitaria, avendone ceduto le quote, si renderà comunque necessaria una comunicazione tra conferitaria e conferente circa l'evento realizzativo, come nel caso della scissione evidenziato in precedenza.

### La soluzione del caso

Per quanto detto, si ritiene che sia la riserva di rivalutazione in sospensione di imposta ex L. n.448/01, che quella ex art.15 del D.L. n.185/08, debbano essere attribuite pro-quota alla società beneficiaria secondo il rapporto dei patrimoni di cui all'art.173, co.9 del Tuir.

Pertanto, nel caso evidenziato in precedenza avente ad oggetto la scissione posta in essere dalla società Alfa Srl in favore della società neo costituita Beta Srl, le due riserve in sospensione di imposta saranno attribuite pro-quota a Beta Srl (per il 61%).

Il capitale sociale non subirà alcuna riduzione, così come previsto dal progetto di scissione e dunque il patrimonio assegnato alla società beneficiaria Beta sarà costituito, oltre che dalla quota parte delle riserve in sospensione, da riserve di utili.

Le poste del Patrimonio netto trasferite alla beneficiaria manterranno in capo alla stessa la medesima natura fiscale che avevano in capo alla scissa come precisato dalla R.M. n.317/E del 2/10/2002.

La tabella seguente riassume la ripartizione del Patrimonio netto di Alfa Srl tra la stessa società scissa e la società beneficiaria Beta Srl.

Voci del Patrimonio netto di Alfa Srl	Saldo alla data di effetto della scissione	Poste rimanenti alla scissa Alfa Srl	Poste imputate alla beneficiaria Beta Srl
Capitale sociale	€ 60.000	€ 60.000	
Riserva di rivalutazione L. n.448/01	€ 306.503	€ 119.536	€ 186.967
Riserva di rivalutazione art.15 D.L. n.185/08	€ 593.654	€ 231.525	€ 362.129
Riserva legale	€ 12.000	€ 12.000	
Riserva statutaria	€ 87.259	€ 87.259	
Utili portati a nuovo	€ 977.479	€ 288.320	€ 689.159
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.036.895</b>	<b>€ 798.640</b>	<b>€ 1.238.255</b>

Da ultimo è opportuno evidenziare che i vincoli civilistici che gravano sui saldi attivi di rivalutazione dovrebbero permanere esclusivamente in capo alla società beneficiaria assegnataria degli immobili, atteso che detti vincoli sono strettamente legati al maggior valore attribuito agli immobili stessi.